

E' nulla la cartella notificata al trust.

E' da considerarsi inesistente se non radicalmente nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente della riscossione direttamente ad un trust - e non, invece, al trustee - non potendosi considerare il trust un soggetto fiscale e pertanto un generico soggetto passivo d'imposta.

Questo il principio enunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza 1365 depositata lo scorso 27 marzo.

Dinanzi ai giudici tributari milanesi, un trustee ha impugnato una cartella di pagamento notificata al trust dall'agente della riscossione e avente ad oggetto un avviso di rettifica che il ricorrente asseriva non essere mai stato notificato.

Il trustee eccepiva l'inesistenza giuridica della cartella e della relativa notificazione per carenza di legittimazione passiva del trust e quindi per inesistenza del soggetto passivo intimato.

Costitutosi in giudizio, l'ufficio di riscossione sosteneva che in particolare, il comma 74 dell'articolo 1 della finanziaria del 2007, aveva provveduto a modificare l'articolo 73 del TUIR, andando a ricomprendere il trust tra i soggetti passivi IRES, riconoscendo dunque autonoma soggettività giuridica a tali enti. Di conseguenza, secondo l'Ufficio, era palese che l'ordinamento giuridico avesse riconosciuto la soggettività del trust in materia di imposte.

Lo stesso Ufficio inoltre, a sostegno delle proprie pretese, si riferiva ad alcune pronunce di legittimità che, a suo parere, ormai sconfessavano la tesi per la quale il vincolo di destinazione non era da considerarsi come una manifestazione di capacità contributiva.

La commissione Tributaria Provinciale di Milano, in conclusione, accoglieva il ricorso avvalorando l'eccezione formulata dal trustee circa l'inesistenza e/o nullità radicale della notifica diretta al trust.

Una volta fissato il principio di diritto, il collegio milanese rilevava che l'errore nella notifica della cartella di pagamento era da considerarsi tale nei confronti del trust e non anche del trustee; in conseguenza di ciò l'atto di notificazione era da ritenersi inesistente per carenza di legittimazione passiva del trust.